



**COMUNE  
di Fiesole**

50014 - Fiesole  
piazza Mino. 26  
tel. 055 - 59611  
telex - 59045

Allegato " B " alla deliberazione  
n. 138 del 11/11/96

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA.**

### **CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**

#### ART. 1 ) Definizione del servizio -

Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall' art. 11 comma 5 della L. N. 21/1992;

#### ART. 2 ) Disciplina del Servizio -

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione, dagli usi e dalla consuetudine.

#### ART. 3 ) Autorizzazione all' esercizio e figure giuridiche di gestione -

L' esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l' immatricolazione *di una sola autovettura*.

Ai sensi di quanto disposto dalla L. N. 21 del 15/01/1992 art. 7 comma 1, i titolari di autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all' albo della imprese artigiane previsto dall' art. 5 L. N. 443/85;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice Civile;

Nei casi di cui al comma 3 punti b) e c) è consentito conferire l' autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell' autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall' art. 7 comma 3 della L. N. 21 /92.

ART.4 ) Condizioni di esercizio -

*In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell' autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l' esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per il servizio di noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente.*

In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell' autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell' autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.

L' autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificare l' impiego in servizio da noleggio.

Il servizio è esercitato dal titolare dell' autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 10, comma 4 della L. n. 21/92.

Il titolare dell' autorizzazione trasmette al Sindaco l' elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi. L' elenco è allegato in copia autenticata all' autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 5) Numero delle autorizzazioni -

Tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 dei Criteri di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 131 del 01/03/1995, il numero delle autovetture da adibire all' esercizio del servizio di noleggio con conducente è confermato nell' attuale pianta organica - approvata con deliberazione n. 136 del Consiglio Comunale del 30/06/1962 - di n. 11 posti, più un pulman.

ART. 6 ) Riconoscibilità e caratteristiche delle autovetture -

Le autovetture in servizio da noleggio sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura NCC, il numero di autorizzazione e lo stemma del Comune.

ART. 7 ) Servizi sussidiari ad integrazione dei trasporti di linea -

Previa autorizzazione della giunta comunale i mezzi in servi da noleggio possono essere impiegati per l' espletamento di servizi sostitutivi od integrativi dei servi di linea, previa autorizzazione da parte dell' ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito all' art. 12 comma 7 della L.R. 14/84.

Nel rispetto della vigente normativa, l' autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

ART. 8 ) Operatività del servizio -

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da altri Stati della Comunità Europea è concessa l' acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

ART. 9 ) Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all' organizzazione del servizio, all' applicazione del Regolamento ed all' assegnazione delle autorizzazioni.

Per la valutazione delle problematiche connesse all' organizzazione ed all' esercizio del servizio, all' applicazione del regolamento ed all' assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, una volta approvato il presente regolamento, alla nomina di un' apposita Commissione così composta:

- a) Assessore alla viabilità, con funzioni di Presidente;
- b) Dirigente Attività produttive o suo delegato;
- c) Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
- d) rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- e) rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

Funge da segretario un dipendente addetto al settore.

La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide a maggioranza: nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione:

- vigila sull' esercizio del servizio e sull' applicazione del Regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
- promuove indagini conoscitive, d' ufficio o su segnalazioni degli utenti;
- segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all' art. 2 della L.R. n. 67 del 06/09/1993.

Ai fini dell' assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull' ammissione dei candidati;
- b) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all' art. 14 e redige la graduatoria di merito;
- c) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l' adozione dei provvedimenti di competenza;

La Commissione dura in carica 4 anni.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno non evasi.

## CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART 10 - Requisiti per l' esercizio della professione di noleggiatore.

L' esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale;

b) idoneità professionale;

Non soddisfa al requisito dell' idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

L' idoneità professionale è acquisita a norma della L.R. n. 67 del 06/09/1993.

ART. 11 ) Accesso alla professione di noleggiatore -

L' accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

### CAPO III

#### L' AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

Art. 12 ) **Bando di concorso** -

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, da approvarsi da parte della Giunta Comunale, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e la disponibilità di autorimessa nel territorio comunale.

Con il bando il Sindaco invita gli interessati a presentare, entro 30 giorni, domanda in bollo, che sarà sottoposta all' esame ed alle valutazioni di cui all' art.9

Dell' avvenuta emanazione del bando è data notizia mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e all' Albo Pretorio del Comune e dei Comuni limitrofi. Il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell' avviso sul B.U.R.

ART. 13) Contenuto del bando -

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l' assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell' assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e del punteggio massimo assegnabile;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della commissione di cui all' art. 9 ;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

#### ART. 14 ) Titoli oggetto di valutazione -

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l' esercizio del servizio di noleggio, La Commissione di cui all' art. 9, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio minimo qui sotto indicato:

- a) anzianità di presenza operativa nel settore di trasporto di persona con l' autovettura risultante dal certificata C.C.I.A.A. Registro ditte o periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un ' impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 2 a semestre;
- b) il possesso di altre autorizzazioni di noleggio con conducente svolto mediante autovettura: punti 2 per ogni autorizzazione o licenza;
- c) la conoscenza di una o più lingue straniere, certificabili mediante attestazione o certificato legalmente riconosciuto: punti 1 per ogni lingua straniera;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. In caso di parità l' autorizzazione verrà assegnata a chi risiede nel Comune di Fiesole da più tempo e solo in ultimo istanza si procederà al sorteggio.

#### ART. 15 ) assegnazione e rilascio dell' autorizzazione -

Il Sindaco, sulla base della graduatoria di merito approvata nei modi di cui all' art. 9 , provvede a rilasciare l' autorizzazione.

IL rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l' esercizio della professione di noleggiatore.

L' assegnatario dell' autorizzazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibile con quella di noleggiatore.

#### ART. 16 ) Validità dell' autorizzazione -

L' autorizzazione d' esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è

condizionata alla verifica, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l' esercizio della professione di noleggiatore.

ART 17 ) Trasferibilità dell' autorizzazione -

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell' autorizzazione comunale d' esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell' autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) aver compiuto 60 anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell' autorizzazione comunale d' esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso di requisiti di cui all' art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull' indicazione del nuovo titolare, l' autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell' arco del biennio, l' autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Sindaco dispone il trasferimento dell' autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione ( qualora sussista l' obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all' indicazione dell' eventuale soggetto terzo, diverso dall' erede, a cui volturare l' autorizzazione;
- c) il cessionario o l' erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 10 .

Il titolare che abbia trasferito l' autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all' acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV  
L' ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18 ) Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio -

Nel caso di assegnazione dell' autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 19 ) Acquisizione della corsa -

Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale e, qualora venga previsto, nei posteggi all'uso destinati dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 20 ) Comportamento del noleggiatore durante il servizio -

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore è tenuto all'obbligo di :

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli e animali stabilita dal comune medesimo;
- e) mantenere le vetture costantemente pulite e in perfetto stato di efficienza;
- f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero dell'autorizzazione; 3) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio; 4) copia dell'atto di cui al precedente punto 7 da cui risulta il sistema di tariffazione in vigore;
- h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore del termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
- l) effettuare, e recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili cause di forza maggiore.

ART. 21 ) Comportamento degli utenti -

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 22 ) Collaborazione alla guida -

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 11.

ART. 23 ) Interruzione del trasporto -

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l' importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 24 ) Trasporto handicappati -

Il noleggiatore ha l' obbligo di prestare tutta l' assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari allo loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzini e dei supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 25 ) Tariffe -

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all' art. 9 , tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima e una massima per l' esercizio del servizio di noleggio.

ART. 26 ) Contachilometri -

I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, il cliente ed il competente ufficio comunale devono essere informati dell' esistenza del guasto.

ART. 27 ) Locazione temporanea ed eccezionale delle vettura impiegate nel servizio -

Il Sindaco autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni il cui accertamento compete all' ufficio comunale che rilascia l' autorizzazione:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all' esercizio del noleggio;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell' arco dell' anno;
- c) l' autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quella locato e deve essere conservata a bordo di quest' ultimo.

ART. 28 ) Responsabilità nell' esercizio del servizio -

Eventuali responsabilità derivanti dall' esercizio dell' autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

ART. 29 ) Informazione all' utenza -

Il Comune segnalerà all' utenza la presenza di veicoli adibiti a noleggio con conducente tramite idonei sistemi informativi.

## CAPO V

### VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 30 ) Addetti alla vigilanza -

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale e agli uffici e agenti di Polizia di cui all' art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689.

ART. 31 ) Idoneità dei mezzi al servizio -

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisala necessità, verifiche sulle idoneità dei mezzi al servizio.

La Polizia Municipale verifica l' idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

La validazione annuale dell' autorizzazione di cui all' art. 16 , comma 1, è rilasciata previo nulla- osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione del veicolo.

Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART. 32 ) Sanzioni -

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R. D. 03/03/1934 n. 383 e succ. Modificazioni ed integrazioni;

b) Con sanzioni amministrative e di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell' autorizzazione;

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell' art. 4 comma 3, sostanziata dalla mancanza dell' autorizzazione a bordo del mezzo;

b) violazione dell' art. 6, comma 1, relativo al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

- c) violazione degli obblighi di cui all' art. 7, consistente nell' esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all' art. 8;
- e) violazione dell' art. 11 comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
- f) violazione dell' art. 16 comma 1, relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell' autorizzazione;
- g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all' art. 18 comma 2;
- h) la violazione dell' obbligo di acquisizione della corsa come previsto dall' art. 19
- i) la violazione degli obblighi di cui all' art. 20 comma 1;
- l) mancato rispetto dei divieti di cui all' art. 21 comma 1 punti a) e b);
- m) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall' art. 26 comma 2.

Nel caso di contestazione immediata della violazione, l' inadempiente può pagare direttamente all' agente accertante una somma a titolo di oblazione in misura pari a quello minimo edittale.

Qualora l' illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell' impresa di noleggio, l' accertamento è contestato anche al titolare dell' autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

#### ART. 33 ) Rinuncia all' autorizzazione -

Il titolare o l' erede che intenda rinunciare all' esercizio dell' autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

#### ART. 34 ) Sospensione dell' autorizzazione -

L' autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora il titolare:

- a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
- b) manometta il tassametro;
- c) violi gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- d) violi le norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto dall' art. 24;
- e) violi, per la terza volta nell' arco dell' anno le norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' art. 32 comma 2;

Il Sindaco, dispone sul periodo di sospensione dell' autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell' infrazione e dell' eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all' Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l' adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 35 Revoca dell' autorizzazione -

Il Sindaco, dispone la revoca dell ' autorizzazione nel caso in cui il titolare della licenza o dell ' autorizzazione :

- a) venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all ' art. 3 della L.R. n. 67 del 06/09/1993, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell ' attività eventualmente previsti dal regolamento comunale e dalla vigente normativa;
- b) incorra, nell ' arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell ' arco di un anno;
- d) per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all ' Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l ' adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 36 Decadenza dell ' autorizzazione -

Il Sindaco dispone la decadenza per l ' autorizzazione per mancata inizio del servizio nei termini stabiliti dall ' art. 18.

La decadenza viene comunicata all ' Ufficio della Motorizzazione Civile per l ' adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 37 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca o decadenza dell ' autorizzazione -

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all ' assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione e revoca dell ' autorizzazione.

#### ART. 38 Irrogazione delle sanzioni -

Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.